Codice A1816B
D.D. 1 ottobre 2021, n. 2837
Regio Decreto: 523 / 1904 Polizia Fluviale: 5788 Comune: SANFRONT Corso d'acqua: RIO ALBETTA Richiedente: DOSSETTO CLAUDIA Istanza: 13/12/2017 Lavori: Sostituzione parapetto relativo a ponte su Rio Albetta in Comune di Sanfront. PROROGA n. 4 DI VARIANTE.

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 2837/A1816B/2021 DEL 01/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Regio Decreto: 523 / 1904
Polizia Fluviale: 5788
Comune: SANFRONT
Corso d'acqua: RIO ALBETTA
Richiedente: DOSSETTO CLAUDIA
Istanza: 13/12/2017
Lavori: Sostituzione parapetto relativo a ponte su Rio Albetta in Comune di Sanfront.
PROROGA n. 4 DI VARIANTE

Proroga termini autorizzazione idraulica di cui alle seguenti Determinazioni:
Polizia fluviale n. 5788 (VARIANTE) approvata con Determinazione n. 301/A1816A del 31/01/2018.
Polizia fluviale n. 5788 (PROROGA n. 1) approvata con Determinazione n. 3323/A1816A del 16/10/2018.
Polizia fluviale n. 5788 (PROROGA n. 2) approvata con Determinazione n. 3881/A1816A del 12/11/2019.
Polizia fluviale n. 5788 (PROROGA n. 3) approvata con Determinazione n. 2719/A1816A del 16/10/2020.

In data **27/09/2021** la Sig.ra **DOSSETTO Claudia** ha presentato istanza per la proroga dei termini delle seguenti autorizzazioni idrauliche:
Polizia fluviale n. 5788 (VARIANTE) approvata con Determinazione n. 301/A1816A del 31/01/2018 rilasciata dallo scrivente Settore.
Polizia fluviale n. 5788 (PROROGA n. 1) approvata con Determinazione n. 3323/A1816A del 16/10/2018 rilasciata dallo scrivente Settore.
Polizia fluviale n. 5788 (PROROGA n. 2) approvata con Determinazione n. 3881/A1816A del 12/11/2019 rilasciata dallo scrivente Settore.

Polizia fluviale n. 5788 (PROROGA n. 3) approvata con Determinazione n. 2719/A1816A del 16/10/2020 rilasciata dallo scrivente Settore.

Considerato che gli interventi in progetto rimangono quelli di cui alle seguenti autorizzazioni idrauliche:
Polizia fluviale n. 5788 (VARIANTE) approvata con Determinazione n. 301/A1816A del 31/01/2018 rilasciata dallo scrivente Settore.
Polizia fluviale n. 5788 (PROROGA n. 1) approvata con Determinazione n. 3323/A1816A del 16/10/2018 rilasciata dallo scrivente Settore.
Polizia fluviale n. 5788 (PROROGA n. 2) approvata con Determinazione n. 3881/A1816A del 12/11/2019 rilasciata dallo scrivente Settore.
Polizia fluviale n. 5788 (PROROGA n. 3) approvata con Determinazione n. 2719/A1816A del 16/10/2020 rilasciata dallo scrivente Settore.

è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, la proroga di anni 1 (UNO) dei termini per l'esecuzione dei lavori in oggetto partire dalla data di scadenza della Determinazione n. 2719 del 16/10/2020.
I nuovi termini di scadenza sono pertanto prorogati sino al 11/11/2022.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 e s.m.i.;
- art. 2 del D.P.R. n. 8/1972 e s.m.i.;
- art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 e s.m.i;
- L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 e s.m.i.;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000 e s.m.i.;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i;
- art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- D.D. n. 301 del 31/01/2018;
- D.D. n. 3323 del 16/10/2018;
- D.D. n. 3881 del 12/11/2019;
- D.D. n. 2719 del 16/10/2020.

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga **la proroga dei termini per l'esecuzione dei lavori in oggetto sino al 11/11/2022.**

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati alla precedente autorizzazione, senza alcuna modificazione.
Tali disegni, congiuntamente a tutti i contenuti prescrittivi della originaria autorizzazione formano parte integrante della presente autorizzazione.
Ad ogni buon conto si riportano le seguenti condizioni da rispettare:

1. l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. non potrà in alcun modo essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
5. **i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni UNO, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti**;
6. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
8. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, **fatti salvi i diritti dei terzi,** da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
11. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/22004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.);
12. **il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell’ art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72–13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell’inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l’Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.**

Il presente provvedimento idraulico costituisce anche concessione all’occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe